

L'autoliquidazione della dichiarazione di successione

di **Gianfranco Antico**

Il **D.Lgs. 139/2024, di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni**, introduce l'autoliquidazione della dichiarazione di successione, in aderenza a quanto previsto dall'[articolo 10, L. 111/2023](#) (Legge delega riforma fiscale), mandando in soffitta, **dal prossimo 1.1.2025**, il precedente procedimento che **assegnava all'Ufficio** il compito di provvedere alla liquidazione dell'imposta.

In forza di quanto disposto dal novellato [articolo 27, D.Lgs. 346/1990](#), la successione dichiarata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, con modalità telematiche, **entro 12 mesi** dall'apertura della successione (che coincide in genere con la data del decesso del contribuente) **è liquidata dagli stessi soggetti obbligati al pagamento**, in base alla dichiarazione presentata, a norma dell'[articolo 33, D.Lgs. 346/1990](#). Successione **nuovamente autoliquidata**, in caso di presentazione di **dichiarazione sostitutiva o integrativa**, di cui all'[articolo 28, comma 6, D.Lgs. 346/1990](#).

L'Ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, **controlla la regolarità dell'autoliquidazione** delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, **procedendo alla liquidazione** dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate.

Nel caso in cui risulti dovuta una **maggiore imposta**, l'ufficio notifica **apposito avviso di liquidazione** nel termine di decadenza di **2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione**, dal quale risultano le **correzioni e le esclusioni effettuate**, con l'invito a effettuare, **entro il termine di 60 giorni**, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della **sanzione amministrativa**, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato **entro il termine indicato**, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta **è ridotto a un terzo**.

Ai sensi dell'[articolo 37, D.Lgs. 346/1990](#), il contribuente esegue il pagamento **dell'imposta sulle successioni autoliquidata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione**. Il pagamento dell'imposta principale **liquidata dall'ufficio** in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro **60 giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di**

liquidazione.

È possibile **la dilazione di pagamento**. Infatti, ai sensi dell'[articolo 38, D.Lgs. 346/1990](#), il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata nella misura **non inferiore al 20%, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione** e, per il rimanente importo, in un numero di **8 rate trimestrali** ovvero, **per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali**, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. **La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro**. Sugli importi dilazionati **sono dovuti gli interessi**, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta autoliquidata. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono **l'ultimo giorno di ciascun trimestre**.

Il **mancato pagamento della somma pari al 20% dell'imposta autoliquidata**, entro il termine previsto, **ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva**, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è **iscritto a ruolo con relative sanzioni** e interessi.

Viene, altresì, introdotto, anche per le successioni, l'istituto del **lieve inadempimento**, già previsto ai fini reddituali ed Iva dall'[articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973](#). **È esclusa la decadenza** in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) **insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a euro 10.000;**
- b) **tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.**

La disposizione di cui sopra si applica anche **con riguardo al versamento in unica soluzione**.

Evidenziamo che, a seguito del nuovo procedimento autoliquidatorio, è venuta meno **la triplice distinzione fra imposta principale, complementare e suppletiva** (quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione), essendo stata cassata quest'ultima, confluita oggi nella complementare. Così che è **principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento** e **quella liquidata dall'Ufficio** a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è **complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica**.